Edizione di martedì 29 aprile 2025

Diritto e reati societari

Compenso, inadempimento e responsabilità dei sindaci di società
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Il compenso del CTU è posto a carico solidale delle parti anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Procedimenti cautelari e monitori

La decisione delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito
di **Chiara Crescioli, Avvocato**

Diritti reali, condominio e locazioni

Responsabilità dell'appaltatore totale ed assoluta, opera inadatta: risarcimento del danno e penale
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

La carta di identità del minore figlio della coppia omogenitoriale deve riportare la scritta genitore e non padre o madre
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Editoriali

BonelliErede ed Euroconference insieme: torna il Master su Capitali e operazioni straordinarie

per la crescita
di **Milena Montanari**

Crisi di impresa

Misure protettive e cautelari: fumus boni iuris e periculum in mora?
di **Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona**

Diritto bancario

Determinazione per relationem del tasso di interesse ultralegale
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

L'agenda ESG oltre la compliance: strategia di crescita per gli Studi legali
di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Diritto e reati societari

Compenso, inadempimento e responsabilità dei sindaci di società

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Responsabilità dei sindaci di società dopo la legge n. 35/2025
Scopri di più

Corte di cassazione, 27 dicembre 2024, n. 34671, Pres. Ferro, Rel. Fidanzia

Parole chiave

Collegio sindacale – Retribuzione – Eccezione di inadempimento

Massima: "*In tema di retribuzione dei sindaci di società, ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito al compenso maturato del quale abbia chiesto l'ammissione, il fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai proprio obblighi contrattuali*".

Disposizioni applicate

Art. 2402 c.c. (retribuzione), art. 2407 c.c. (responsabilità), art. 1460 c.c. (eccezione d'inadempimento)

CASO

Due componenti di uno studio associato svolgono la funzione di sindaco di una società per azioni. La s.p.a. viene dichiarata fallita e lo studio fa domanda di ammissione al passivo per il compenso ancora dovuto (18.609 euro). L'istanza di ammissione viene rigettata cosicché lo studio fa opposizione allo stato passivo. Anche il Tribunale di Brescia segue però l'indicazione del giudice delegato e non ammette il credito. Lo studio associato si rivolge allora alla Corte di cassazione.

Il Tribunale di Brescia aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, accogliendo un'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela ai sensi dell'art. 1460 c.c. Il curatore aveva ritenuto che il credito non fosse degno di ammissione in quanto i sindaci avevano lavorato male, non sollevando alcuna obiezione contro un'operazione societaria. La s.p.a.

aveva ceduto una partecipazione in data 29 novembre 2019, iscrivendo come posta attiva del bilancio l'importo di 1.900.023 euro, salvo poi – a distanza di due soli mesi – ricomprare la partecipazione. In sostanza, si era creata una mera apparenza di reale liquidità mediante la temporanea vendita della partecipazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione conferma il rigetto dell'opposizione e conferma dunque che lo studio associato non ha diritto al compenso per l'attività svolta da due suoi componenti in qualità di sindaci. La Suprema Corte osserva che i sindaci hanno l'obbligo di indicare nella nota integrativa al bilancio i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Alla data di approvazione del bilancio (30 ottobre 2020) si era già verificato l'evento della retrocessione delle azioni che aveva completamente azzerato la portata della posta attiva. I sindaci avevano omesso qualsiasi rilievo in merito al riacquisto della partecipazione.

QUESTIONI

Le questioni affrontate nell'ordinanza della Corte di cassazione in commento stanno a cavallo tra il tema del **compenso dei sindaci** e quello della loro responsabilità. La prima base normativa da cui partire è costituita dall'art. 2402 c.c., a mente del quale "*la retribuzione annuale dei sindaci … deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio*". Da questa disposizione emerge che i sindaci hanno diritto al compenso, e sarebbe del resto ben difficile sostenere il contrario, data la natura professionale dell'attività da essi svolta.

Sennonché i sindaci non hanno solo diritti (al compenso), ma hanno anche doveri e – in caso di violazione dei doveri – possono essere tenuti a **risarcire il danno**. La base normativa di questi principi è l'art. 2407 comma 1 c.c.: "*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico*". Il successivo comma 2 stabilisce che i sindaci "*sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*". Attenzione che quella riportata è la versione che è stata applicata al caso di specie, oggi non più in vigore a seguito della legge n. 35/2025.

La Corte di cassazione osserva che, ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito al compenso maturato del quale abbia chiesto l'ammissione, il fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale **inadempimento** o di inesatto adempimento.

I poteri dei sindaci non si esauriscono nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, continua la Suprema Corte, ma comportano l'obbligo di adottare ogni altro atto che, in relazione alle circostanze del caso, sia utile o necessario ai fini di un'effettiva ed efficace e non meramente formale vigilanza sull'amministrazione della

società. Il **dovere di vigilanza** imposto ai sindaci è configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.

Nel caso di specie, come accennato, era successo che – in prossimità della chiusura dell'esercizio 2019 (fine novembre 2019) – la società poi fallita aveva **ceduto un pacchetto azionario**, così iscrivendo a conto economico la posta attiva di 1.900.023 euro, che le aveva consentito di chiudere l'anno sociale con l'esposizione di un significativo utile, salvo poi, a distanza di soli due mesi, deliberare (alla seduta del 28 febbraio 2020, cui erano presenti i componenti del collegio sindacale) un percorso di riacquisizione del medesimo pacchetto azionario, conclusosi con il riacquisto del 2 luglio 2020, il tutto senza che, dal punto di vista finanziario, fosse intervenuta alcuna movimentazione in entrata o in uscita. La disposizione violata dai sindaci è il comma 22-*quater* dell'art. 2427 c.c., a mente del quale la nota integrativa deve indicare anche "*la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Ma come si quantifica il danno patito dalla società per effetto dell'inadempimento dei sindaci? L'ordinanza della Corte di cassazione osserva che il giudice è tenuto a procedere a una valutazione dei comportamenti delle parti, tenendo conto dei rapporti di causalità e **proporzionalità** esistenti tra le prestazioni inadempiute. Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia, nel negare l'ammissione al passivo di qualsiasi credito, ha ritenuto che l'inesatto adempimento dei sindaci non abilitasse gli stessi a chiedere alcun compenso. In altri casi più lievi potrebbe capitare che il giudice neghi solo una parte del compenso, mentre in altri caso più gravi potrebbe succedere che il giudice – oltre a negare il compenso – condanni i sindaci a risarcire il danno ulteriore.

La recentissima **legge n. 35/2025** ha riformato la tematica della responsabilità dei sindaci, prevedendo dei limiti quantitativi. In dettaglio, la nuova versione del comma 2 dell'art. 2407 c.c. prevede che "*al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo … i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società … nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito*".

Procedimenti di cognizione e ADR

Il compenso del CTU è posto a carico solidale delle parti anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Trib. Verona, 28 gennaio 2025, Est. Vaccari

[1] Liquidazione dell'onorario del CTU nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Carattere solidale dell'obbligo di corrispondere l'onorario al CTU– Sussistenza.

Massima: *"Nei processi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato l'onere del pagamento dell'onorario del CTU ben può essere posto a carico solidale delle parti".*

CASO

[1] Nell'ambito di una controversia civile, e all'esito della relativa fase istruttoria, il Tribunale di Verona era chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione del proprio compenso formulata dal nominato consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

In tale giudizio, una delle parti era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma degli artt. 74 ss. del già citato d.p.r. n. 115/2002.

SOLUZIONE

[1] Pronunciando il decreto di pagamento, il giudice poneva l'onere del relativo pagamento a carico di entrambe le parti – e, dunque, anche in capo allo Stato, per la parte ammessa al patrocinio *ex* art. 74, d.p.r. n. 115/2002 -, in via solidale.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal Tribunale di Verona riguarda la possibilità di porre l'onere del pagamento dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio a carico solidale delle parti, anche nei processi in cui una di esse sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In primo luogo, è utile ricordare che, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, 3°co., Cost. – secondo il quale, come noto, «Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» -, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato trova oggi la propria disciplina negli artt. 74 e ss. del d.p.r. n. 115/2002, allo scopo di garantire «la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate».

Non è superfluo ricordare, inoltre, come l'istituto del patrocinio a spese dello Stato sia stato introdotto, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) anche in relazione alla mediazione civile e commerciale e alla negoziazione assistita, laddove le stesse si configurino quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, ossia nei casi in cui il loro esperimento si atteggi come "obbligatorio" (si vedano, a tal proposito, gli artt. 15-*bis* e ss. del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per la mediazione; e gli artt. 11-*bis* e ss. del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, per la negoziazione assistita).

Venendo al compenso da liquidare al CTU, l'art. 83 del d.p.r. n. 115/2002 – che ha riguardo all'onorario del consulente tecnico in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -, prevede che «L'onorario e le spese spettanti [...] al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento [...]. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto [...]. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

In tema di CTU occorre poi ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata, il compenso dovuto al consulente deve essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (in tal senso, Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29127).

Infatti, il principio di solidarietà, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, impone che fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U. – che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.) -, non abbia alcuna interferenza il diverso principio, che si pone su tutt'altro piano, della soccombenza, il quale presiede alla regolazione delle spese fra le parti. Il principio di solidarietà attiene, invero, al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, e i soggetti che, beneficiando della sua attività, sono *ex* art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli; mentre il principio della soccombenza riguarda invece i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale,

con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente.

Conformemente a tale lettura, si vedano anche i coerenti sviluppi proposti da Cass., 5 novembre 2014, n. 23552, la quale ha chiaramente affermato che "In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite *ex* art. 91 c.p.c., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente"; e da Cass., 13 ottobre 2023, n. 28572, la quale ha ulteriormente precisato che "La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che – in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo – l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina".

Alla conclusione proposta non osta neppure il rinnovato disposto dell'art. 131, 4°co., lett. *a–bis*), del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dal correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

In virtù di tale intervento, infatti, è oggi previsto che «Sono spese anticipate dall'erario: [...] *a-bis*) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge».

Tale intervento si è infatti limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del CTU nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Cost., 1° ottobre 2019, n. 217, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente 3°co. del richiamato art. 131 (ora abrogato dal d. lgs. n. 164/2024), nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'Erario.

Con ciò, tuttavia, il legislatore non ha voluto influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il CTU, che mantiene le caratteristiche sopra indicate (restando, dunque, regolato dal principio della solidarietà) anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, il CTU che abbia svolto il proprio incarico in un processo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere di soddisfarsi per l'intero nei confronti di una

qualsiasi delle parti e, quindi, mediante il meccanismo della anticipazione se intendesse soddisfarsi in tutto o in parte nei confronti dello Stato, che in caso di pagamento dell'intero importo liquidato avrà possibilità di rivalsa verso la parte abbiente ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Procedimenti cautelari e monitori

La decisione delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito

di **Chiara Crescioli, Avvocato**

Cass. civ., sez. unite, sent. 19 marzo 2025, n. 7299, Pres. D'Ascola, Est. Rubino

Massima [1]: " *In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria"* (massima ufficiale).

Massima [2]: "*Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale"* (massima ufficiale).

CASO

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale richiedeva l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, chiedendo il pagamento delle prestazioni riabilitative rese a pazienti inviati dal SSN, rispettivamente, nel corso del mese di ottobre e novembre 2008. Il primo decreto relativo alle prestazioni del mese di ottobre non veniva opposto, mentre l'A.S.L. si opponeva al decreto riferito al mese di novembre 2008, sostenendo la sua improponibilità perché avente a oggetto una frazione di un unico credito.

Il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione dichiarando improponibile la domanda.

La struttura sanitaria proponeva quindi appello innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, ma quest'ultima confermava la decisione resa in primo grado, ritenendo che la proposizione separata di più ricorsi per ingiunzione, relativi ad importi concernenti mensilità già esigibili (nel caso di specie, la mensilità di novembre 2008, oggetto di causa, e di ottobre 2008, ingiunta con autonoma richiesta monitoria presentata nella stessa data dal creditore, alla quale era seguita l'emissione di un decreto ingiuntivo non opposto) costituisse, in assenza di ragioni giustificative della proposizione di plurime domande giudiziali o di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, un frazionamento del credito ingiustificato con conseguente improponibilità delle domande giudiziali.

La parte soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione. In particolare, denunciava la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c., in quanto avendo la Corte d'Appello omesso di pronunziarsi sulle ragioni, enunciate fin dal primo grado, che giustificavano l'avvenuta proposizione di separati ricorsi per decreto ingiuntivo, in quanto solo per le prestazioni relative al mese di novembre 2008 si profilava il rischio del possibile superamento del tetto di spesa.

Denunciava poi la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., censurando l'errore del giudice di appello nel ritenere che l'accertata parcellizzazione del credito determini in ogni caso la conseguenza della improponibilità della domanda.

Con ordinanza interlocutoria la Prima Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo di risolvere le seguenti questioni: 1) se la soluzione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in termini di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito sia preferibile e conforme alla giurisprudenza della CEDU (sent. Trevisanato c. Italia), anche nei casi in cui, in ragione dell'intervenuto formarsi del giudicato su parte della domanda, la stessa non sia in concreto riproponibile; 2) se, al contrario, sia preferibile e più conforme al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell'abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall'art. 96 c.p.c.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite, pronunciatesi in merito alle conseguenze derivanti dalla proposizione di una domanda ingiustificatamente frazionata, hanno ritenuto che l'improponibilità della domanda si traduca in un sostanziale diniego di accesso alla giustizia, per cui è sanzione di per sé sproporzionata per l'abusivo frazionamento del credito. Pertanto, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice deve comunque, anche qualora accerti l'inesistenza un interesse oggettivo meritevole di tutela ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile. Per le Sezioni Unite, dunque, la sanzione verso

l'abuso opera esclusivamente sul piano delle spese processuali. A tal fine, ha evidenziato che, sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., è possibile, previo l'accertamento, a carico di chi agisce per ottenere il riconoscimento di un credito abusivamente frazionato, della violazione del canoni di comportamento processuale secondo lealtà e probità, sanzionare l'attore che promuove un abusivo frazionamento del credito ponendo a suo carico l'onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza.

QUESTIONI

La Suprema Corte a sezioni unite si è pronunciata ancora una volta in merito all'abusivo frazionamento del credito, affrontando questa volta la specifica ipotesi in cui non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta.

Sul punto le Sezioni Unite hanno evidenziato la presenza di due orientamenti contrastanti:

1. Un primo orientamento maggioritario (Cass. n. 31012 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n. 24371 del 2021; Cass. n. 16508 del 2023; Cass. n.19054 del 2023) indicava che, ove fossero state proposte domande di accertamento del credito ingiustificatamente frazionate, la conseguenza fosse necessariamente quella della improponibilità della domanda abusivamente o ingiustificatamente frazionata. Nell'ambito di tale orientamento, in alcuni casi la successiva domanda veniva indicata come improcedibile (Cass. n. 19898 del 2018), mentre in alcune sentenze si precisava che la pronuncia di improponibilità è una pronuncia solo in rito, e come tale non preclude il successivo esame della domanda nel merito, in quanto il creditore conserva la facoltà di riproporre la domanda in altro giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti (Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n. 24371 del 2021, Cass. n. 16508 del 2023).
2. Al contrario, un diverso orientamento condiviso anche dall'ordinanza di rimessione n. 3643 del 2024 (Cass. n. 8184 del 2023, Cass. n. 16508 del 2023, Cass. n. 6513 del 2023 e Cass. n. 13606 del 2024) riteneva possibile individuare le conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione del credito facendole ricadere esclusivamente sul piano della regolamentazione delle spese di giudizio. Al suo interno, è stato anche precisato che in caso di emissione di una pluralità di decreti ingiuntivi a fronte di prestazioni professionali del tutto analoghe, ai fini della necessità di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento non fosse sufficiente che si disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione successivamente riuniti, ma occorreva l'intervento anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione "superflui", previa eventuale revoca degli stessi (Cass. n. 16508 del 2023).

Le Sezioni Unite hanno quindi scelto di aderire a quest'ultimo orientamento, precisando in modo più puntuale quali siano le sanzioni relative alla regolamentazione delle spese di

giudizio in caso di abusivo frazionamento del credito.

In particolare, hanno osservato che nel caso di proposizione di plurimi decreti ingiuntivi si abusa dello strumento processuale impegnando inutilmente le risorse dell'amministrazione della giustizia in una serie di liti ingiustificatamente moltiplicate allo scopo di lucrare sulle spese di giustizia. In tal caso, ciò che si vuole contrastare non è il frazionamento del credito in sé considerato, ma il suo abuso, nella veste bifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e della proliferazione delle azioni volte all'accertamento di uno stesso credito, o di crediti del tutto analoghi che si inseriscono in una relazione di durata tra debitore e creditore, impegnando in tal senso l'organizzazione giudiziaria ed anche la propria controparte senza che vi sia un interesse meritevole di tutela. Sul punto si erano già pronunciate in passato le Sezioni Unite (Cass., S.U. 4090 e 4091 del 2017) evidenziando che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Nella pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno però sottolineato che l'improponibilità delle domande separatamente proposte senza idonea giustificazione, relative a diritti di credito distinti maturati nell'ambito di un medesimo rapporto di durata, anche quanto la domanda stessa non possa essere effettivamente riproposta, non appare conforme al principio del giusto processo, perché si traduce nella sanzione sproporzionata della «*confisca del diritto di azione*». Pertanto, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, il giudice deve comunque, anche qualora accerti l'inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.

Le Sezioni Unite hanno però ritenuto che l'abuso debba comunque avere una sanzione, che però opera esclusivamente sul piano delle spese processuali. A tal proposito, hanno evidenziato che lo strumento delle spese processuali per sanzionare l'abuso può essere utilizzato non soltanto nel senso di non concedere alla parte creditrice la cui domanda sia stata accolta nel merito il favore delle spese, ma anche in senso più ampio. Infatti, hanno ritenuto che, sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., previo l'accertamento, a carico di chi agisce per ottenere il riconoscimento di un credito abusivamente frazionato, della violazione del canoni di comportamento processuale secondo lealtà e probità, il giudice possa sanzionare l'attore che promuove un abusivo frazionamento del credito, ponendo a suo carico l'onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza. In tal modo, il creditore che abbia ingiustificatamente ed abusivamente frazionato in giudizio un

credito che avrebbe potuto essere azionato unitariamente può vedersi esposto alla condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, benché quale creditore risulti vincitore del giudizio.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'utilizzo di questo strumento costituisce una facoltà discrezionale prevista dal codice di rito fin dalla sua prima stesura, il cui utilizzo è rimesso alla prudente e motivata valutazione del giudice e consente di sanzionare in maniera efficace il comportamento processuale del creditore a fronte di un abuso del processo senza pregiudicare irrimediabilmente le sue pur legittime pretese.

Pertanto, concludono affermando che: "*In questi casi, cioè, il giudice adito non si potrà spogliare della causa con una pronuncia di improponibilità in rito cui corrisponderebbe il diniego di esame nel merito, ma la domanda dovrà essere esaminata dal giudice di merito che, qualora accerti l'esistenza del credito potrà condannare la controparte al pagamento e al contempo far ricadere l'onere delle spese legali sull'attore, se ritenga che la domanda sia stata abusivamente frazionata*".

Diritti reali, condominio e locazioni

Responsabilità dell'appaltatore totale ed assoluta, opera inadatta: risarcimento del danno e penale

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Corte di Cassazione, Ordinanza del 16.05.2022 n. 15578, Sez. II, Presidente Dott.ssa R. M. Di Virgilio, Estensore Dott. M. Bertuzzi

Massima: "*La clausola penale convenuta per il solo ritardo nell'adempimento non può coprire anche il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto, avvalendosi delle ipotesi di risoluzione di diritto ovvero mediante domanda giudiziale, dal momento che tale iniziativa segna il limite temporale della possibilità per l'altra parte di adempiere, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c.*".

CASO

Con atto di citazione del 2009 Tizio e la Società Gamma S.r.l. unipersonale, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, Caia, affinchè la stessa fosse condannata al pagamento della somma di € 69.856,66, oltre iva, come **saldo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile**, pari alla differenza tra l'importo ancora dovuto, al netto degli acconti già corrisposti di € 84.914,90, nonché il costo della eliminazione dei difetti riscontrati in ragione del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, pari alla somma di € 15.058,28.

Costituitasi in giudizio, Caia contestava le pretese attoree eccependo che i difetti riscontrati nelle opere erano più gravi di quelli accertati, essendo risultati necessari **la demolizione ed il rifacimento integrale dei solai**, domandando in via riconvenzionale, la condanna della Società attrice al pagamento della somma di € 215.657,50, corrispondente ad € 180.657,50 al costo delle opere per l'eliminazione dei difetti e per la restante parte relativa agli ulteriori danni derivanti dall'inadempimento dell'impresa.

Esaurita la consulenza tecnica d'Ufficio, successivamente con sentenza del 2016, il Tribunale di Perugia rigettava le domande attoree, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la Società Gamma S.r.l. unipersonale alla corresponsione della somma pari ad € 123.759,99, pari al costo delle opere di rifacimento come quantificato dal CTU.

Entrambi le parti interponevano appello avverso la pronuncia del giudice delle prime cure.

La Corte distrettuale di Perugia, con sent. n. 264 del 6 maggio 2019, disposta una nuova consulenza tecnica d'Ufficio, riformava parzialmente la decisione delle prime cure, condannando Tizio e la Società Gamma S.r.l. unipersonale al pagamento della somma pari ad € 130.059,50, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in favore della Sig.ra Caia; condannava altresì quest'ultima al pagamento a favore di Tizio e della Società Gamma S.r.l. unipersonale al pagamento della somma pari ad € 84.914,50, dichiarando infine compensati le rispettive poste creditorie fino alla concorrenza delle spese.

La Corte territoriale perveniva alle menzionate conclusioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.

Invero, posto che i litiganti non avevano dedotto la presenza di vizi delle opere così come accertati con sentenza di prime cure ma **unicamente la determinazione dei lavori necessari per la loro eliminazione da parte di Tizio e della Società Gamma S.r.l. unipersonale**, ed il relativo costo – le contestazioni svolte dalle parti andavano disattese avuto riguardo alle conclusioni del tecnico incaricato d'ufficio relative alle opere di rifacimento e che la convenuta aveva accettato (in udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado) la quantificazione effettuata dal medesimo tecnico.

La domanda riproposta da Caia in sede di impugnazione relativa alla condanna della controparte al pagamento **della penale per il ritardo** nella esecuzione delle opere era fondata limitatamente al minor importo di € 6.300,00, calcolato sulla base della relativa clausola contrattuale in € 100,00 per ogni singolo giorno di ritardo considerato che il termine per la conclusione dei lavori era stato previsto dalle parti per il 14 novembre 2006 e che la committente aveva comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto in data 5 febbraio 2007.

Le altre domande proposte relative al risarcimento di danni ulteriori avanzate dalla Sig.ra Caia erano inammissibili, considerato che quella circa il pregiudizio derivante dal mancato contributo sismico per mancata valorizzazione delle particolarità storico documentali dell'edificio era stata proposta per la prima volta in appello, mentre la richiesta per la perdita del contributo dovuta al sottodimensionamento dell'immobile era stata rinunciata.

Ne conseguiva che la decisione del Tribunale di Perugia andava riformata nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto dell'impresa al saldo del compenso per le opere eseguite, pari ad € 84.914,94, in quanto "*essendo stato il medesimo appaltatore condannato al risarcimento del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, il disconoscimento del compenso stabilito in contratto avrebbe comportato la possibilità per l'altra parte di ottenere la prestazione, sia pure per equivalente, senza nulla dare in cambio, con ingiustificata locupletazione e tenuto altresì conto che, in caso di recesso o risoluzione del contratto, spetta comunque all'appaltatore il compenso per le opere eseguite, ai sensi dell'art. 1671 c.c.*"

Avverso la decisione della Corte Distrettuale di Perugia, ricorreva in Cassazione la Sig.ra Caia, sulla base di cinque motivi.

Il Sig. Tizio e la Società Gamma S.r.l. unipersonale, notificavano controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi cui resisteva con controricorso la ricorrente principale.

Il Procuratore Generale depositava le conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

La trattazione del ricorso si svolgeva ai sensi dell'art. 23 comma 8 *bis,* D.L. n. 137/2010, convertito con legge n. 176/2010 in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti non essendo stata presentata la richiesta di discussione orale.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15578 del 161 maggio 2022, rigettava il ricorso principale proposto dalla Sig.ra Caia, nonché il ricorso incidentale proposto dal Sig. Tizio e dalla Società Gamma S.r.l. unipersonale.

Dichiarava compensate le spese di giudizio tra le parti.

Dava atto che sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso principale Caia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 c.c., 116 c.p.c. e 1322 ss c.c., per avere il giudice dell'appello accertato in capo alla controparte il diritto ad ottenere il saldo del corrispettivo pattuito.

La ricorrente sosteneva che detta conclusione fosse erronea in quanto l'appaltatore non ha diritto al prezzo delle opere laddove – come nel caso di specie – le medesime siano viziate da difetti tali da renderle completamente **inservibili** al punto da renderne necessaria la demolizione ed il successivo rifacimento.

Con il secondo motivo censurava ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte distrettuale di Perugia avrebbe non tenuto conto – nel riconoscere a favore della controparte il diritto al compenso per le opere svolte come previsto da contratto – che le opere dal medesimo eseguite "*erano totalmente inutilizzabili, essendo l'intero fabbricato a rischio sismico, e quindi nessuna utilità per la committente*".

La Suprema Corte di Cassazione esaminava i primi due motivi di ricorso su estesi in quanto

ritenuti in connessione obbiettiva tra di loro: tuttavia li dichiarava entrambi infondati.

Segnatamente la il giudice delle seconde cure, accertava il diritto dell'impresa al pagamento del corrispettivo per i lavori contrattualmente previsto in ragione del fatto che, essendo stata la stessa condannata al pagamento dell'integrale ammontare dei costi per l'eliminazione dei difetti delle opere eseguite, il conseguente disconoscimento del diritto al pagamento dei compensi avrebbe comportato a favore della committente una "***evidente ingiustificata locupletazione***", in quanto la medesima avrebbe da un lato ricevuto la prestazione dovuta senza però "*dare nulla in cambio*".

Pertanto, così motivata la decisione del giudice devono ritenersi infondate le censure della Sig.ra Caia, atteso che la medesima in primo grado aveva avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i difetti delle opere eseguite, nonché del principio di diritto in ragione del quale "*il danno risarcibile deve essere concretamente inteso in forza di una valutazione globale delle conseguenze dirette che l'illecito produce nella sfera giuridica del danneggiato*".

Pertanto correttamente si pronuncia il giudice delle seconde cure ove dispone che "*la liberazione della committente dall'obbligo di pagamento del compenso dell'appaltatore le avrebbe comportato un vantaggio ulteriore ed ingiustificato rispetto alla reintegrazione della sua sfera patrimoniale, ottenuta con la pronuncia che aveva posto a carico dell'altra parte il costo dell'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti delle opere appaltate*".

Inoltre, la deduzione in ragione della quale si denunciava un inadempimento in termini assoluti da parte dell'appaltatore non risultava in alcun modo supportata dalle risultanze della causa, anzi, si poneva in contraddizione con la ricostruzione fattuale della lite effettuata nella sentenza impugnata e dal ricorso – rispetto al quale si evince che **la denuncia dei difetti dei lavori** riguardasse solamente **una parte dei lavori e non la totalità di essi** – "*nella specie quella relativa ai solai, a fronte di un appalto che investiva invece la ristrutturazione e risanamento dell'intero edificio, tant'è che la domanda riconvenzionale della committente non ha coinvolto i pagamenti parziali effettuali nel corso dei lavori, per un importo di € 70.000,00, di cui non ha chiesto la restituzione*".

Pertanto, il successivo richiamo al precedente giurisprudenziale della Corte di legittimità n. 7061 del 2002 che così disponeva "*In tema di appalto, allorquando risultino accertati i vizi dell'opera, la responsabilità dell'appaltatore va quantificata nella spesa necessaria per l'eliminazione degli stessi, anche ove questa comporti l'integrale rifacimento dell'opera, mentre il diritto dell'appaltatore alla percezione d'un qualsivoglia compenso per la detta opera può essere riconosciuto solo se e nella misura in cui una parte della stessa rimanga in qualche modo utilizzabile ed utilizzata, di guisa che il committente possa trarne effettivo ed apprezzabile giovamento: esso, pertanto, non è compatibile con un inadempimento dell'appaltatore totale ed assoluto, inadempimento che, rendendo l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, comporta un difetto funzionale della causa del contratto e legittima il committente a chiederne la risoluzione*".

Il precedente richiamato infatti, esclude che il pagamento a favore dell'appaltatore vada eseguito laddove vi sia un **inadempimento totale ed assoluto**, tale da rendere l'opera del tutto **inadatta** alla sua destinazione.

Inoltre, il mancato riconoscimento del compenso pattuito nei termini di cui alla pronuncia n. 7061 del 2002 non implica che il compenso pattuito per l'appalto integri una voce che non deve essere presa in considerazione in sede di condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno "*pari al costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti delle opere, anche nel caso in cui essi consistano nel loro integrale rifacimento*".

Segnatamente è necessario delimitare il danno risarcibile in casi di **assoluto inadempimento** da parte dell'appaltatore che, facendo riferimento al costante orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, "*nel caso di risoluzione del contratto di appalto per totale inidoneità dell'opera alla sua destinazione, ha chiarito che il risarcimento dovuto al committente dall'appaltatore non può comprendere l'intero costo necessario per il rifacimento dell'opera, ma solo la differenza fra esso e la somma che la parte avrebbe dovuto versare all'appaltatore rimasto inadempiente*[1]".

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente in via principale censurava la sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 lettera a) e b) del contratto di appalto e 5 sempre del contratto e violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., rispetto al capo della decisione che ha liquidato la penale per il ritardo imputato all'impresa in misura inferiore a quella da quella pattuita.

In particolare, secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che il sinallagma faceva "*salvo il diritto del committente di applicare la penale in caso di mancata ultimazione dei lavori e che l'impresa si era rifiutata di porre rimedio ai difetti dalla stessa riconosciuti*".

La Corte di legittimità riteneva anche il terzo motivo inammissibile in quanto la ricorrente con la censura in esame avrebbe sottoposto alla Corte di Cassazione una questione relativa ad una clausola contenuta nel contratto di appalto sussumibile in una **questione di merito** e non di legittimità che pertanto non possono essere oggetto di decisone nel giudizio di legittimità ove possono essere denunciate unicamente questioni inerenti a violazione di norme di diritto.

Ugualmente infondata è la censura relativa alla presunta violazione dell'art, 116 c.p.c., in quanto ad avviso della corte di ultima istanza non vi sarebbe "*alcuna relazione tra la censura sollevata e la disposizione di legge richiamata, che attiene alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito*".

Peraltro, la denuncia non riguarda la *ratio* della decisione oggetto di impugnazione, la quale ha rilevato l'operatività della **clausola penale per il ritardo solo sino al momento in cui il rapporto contrattuale ad essa sotteso permanga in vita e non già "*per il periodo successivo in cui, per effetto della risoluzione del contratto manifestata dalla committente, l'appaltatore non era***

***comunque più in grado di adempiere*".**

Infatti la Corte d'appello di Perugia correttamente valutava che l'operatività della clausola penale prevista nel contratto convenuta per il solo ritardo nell'adempimento della prestazione non può estendersi sino a ricomprendere anche il periodo successivo alla manifestazione di volontà della controparte di sciogliere il contratto mediante il ricorso alla risoluzione contrattuale "*avvalendosi delle ipotesi di risoluzione di diritto ovvero mediante domanda giudiziale, dal momento che tale iniziativa segna il limite temporale della possibilità per l'altra parte di adempiere, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c.)*[2]".

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per non aver il giudice delle seconde cure pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da essa subito per la perdita del contributo dovuta al sottodimensionamento dell'immobile, dichiarando erroneamente che essa era stata rinunciata, mentre era stata richiesta espressamente nell'atto di appello.

Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto il giudice dell'appello avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento del danno per mancato contributo sismico dipeso dalla non valorizzazione delle particolarità storico documentali dell'edificio, ritenendo altresì erroneamente che la medesima fosse stata proposta per la prima volta in sede di appello incidentale ed il relativo danno era stato riconosciuto dal CTU.

La Corte di Cassazione riteneva anche questi ultimi due motivi di ricorso **infondati** per le ragioni di seguito esposte.

Segnatamente avuto riguardo al quarto motivo di ricorso la Sig.ra Caia si limitava a sostenere che la domanda era stata avanzata in secondo grado senza contestare l'affermazione di avervi rinunciato nel primo grado "*riservandosi di proporla in altro giudizio, come affermato dalla sentenza impugnata*", al contempo con riferimento al quinto motivo non specifica di avere proposto la relativa domanda già in primo grado ovvero l'atto processuale in cui l'avrebbe avanzata.

Ne consegue il totale rigetto del ricorso in via principale.

Rispetto al ricorso in via incidentale avanzato dal Sig. Tizio e dalla Società Gamma S.r.l. unipersonale, con il primo motivo i medesimi denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., censurando la Corte d'appello in quanto la medesima avrebbe ritenuto non ammissibile la contestazione avanzata dalla parte relativamente alla quantificazione del costo dei lavori di rifacimento, in ragione del fatto che essi dovevano essere limitati ai solai centrali e non estesi a quelli laterali per non avere la parte formulato nell'atto di impugnazione "*specifiche censure alla stima, senza considerare tuttavia che la contestazione si fondava su nuovi rilievi della consulenza tecnica svolta in secondo grado, sicchè essa non poteva essere formulata con l'atto di impugnazione*".

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669, comma 1, c.c., rilevando che "*non dando ingrasso alla censura relativa al ricalcolo dei costi di rifacimento dei solai, che andava limitato solamente a quelli centrali, la Corte di appello ha liquidato il danno in misura eccedente l'effettivo costo di eliminazione dei difetti*".

Il primo motivo di ricorso incidentale veniva dichiarato infondato.

La deduzione svolta dal giudice delle seconde cure si appalesa coerente con il rilievo non oggetto di contestazione tra le parti in ragione del quale non aveva denunciato nel proprio atto di impugnazione in appello la presenza dei vizi delle opere accertati con sentenza di primo grado, pertanto la questione sulla esistenza o meno dei suddetti vizi era ormai passata in giudicato e definitivamente accertata giudizialmente senza che la medesima potesse essere nuovamente oggetto di discussione tra le parti.

La Corte dichiarava altresì infondato il secondo motivo di ricorso incidentale essendo strettamente connesso al primo, concludendo pertanto con il rigetto integrale anche del ricorso incidentale.

[1] Cass. Civ. n. 17453/21

[2] Cass. Civ. n. 10441/17

Diritto e procedimento di famiglia

La carta di identità del minore figlio della coppia omogenitoriale deve riportare la scritta genitore e non padre o madre

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Provvedimenti urgenti per una tutela immediata dei figli e del coniuge/convivente e contro la violenza domestica
Scopri di più

Cassazione civile sez. I, sentenza dell'08 aprile 2025, n. 9216

Carta di identità dei minori – Adozione in casi particolari

(DM del 31.12.2019 – art. 44 L. n. 184/1983)

Massima*: "Il decreto ministeriale che prevede l'indicazione di "madre e padre" sul documento di identità del minore figlio della coppia omogenitoriale non consente una rappresentazione veritiera della reale situazione parentale in cui sono presenti due madri, l'una biologica e l'altra adottiva. La dicitura deve dunque essere sostituita con la locuzione "genitore".*

CASO

Il caso riguarda un minore figlio biologico di una delle due donne della coppia e adottato dall'altra. Formalmente, quindi, entrambe risultavano essere genitori del bambino. Al momento dell'emissione della carta di identità elettronica valida per l'espatrio gli uffici preposti qualificavano sul documento le due donne una come madre e una come padre, in osservanza del decreto ministeriale del 31 dicembre 2019.

Le donne si sono rivolte al Tribunale di Roma che ha ordinato al Ministero dell'Interno di disapplicare il provvedimento in quanto illegittimo e di consentire l'indicazione sulla carta d'identità elettronica del minore la dicitura "genitore". La regola attuale avrebbe avuto come conseguenza l'esistenza di dati personali difformi rispetto alle certificazioni anagrafiche oltre a profili discriminatori rispetto a chi sul documento ottiene una rappresentazione vera della provenienza biologica o legale.

Secondo il tribunale i termini presenti sui modelli ministeriali di "padre/madre" non rappresentano ad oggi tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei collegati rapporti di filiazione.

Il ministero dell'interno ha appellato il provvedimento ma anche la Corte d'Appello capitolina ha respinto il ricorso.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

Si arriva in cassazione dove lo Stato denuncia alcuni errori formali nella decisione di merito che fondata sul solo carattere discriminatorio del documento e l'omesso esame delle eccezioni sollevate dall'amministrazione. La Corte ritiene invece esaustiva la motivazione secondo cui i modelli ministeriali di cui al DM del 2019 pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta d'identità rappresentativa della sua particolare e reale situazione familiare.

La Corte d'Appello, a fronte di una sentenza di adozione che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che disapplicare il decreto ministeriale.

La Corte ricorda gli effetti dell'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'aart.44 legge n. 184/1983 che, conformemente all'interpretazione recente data dalla Corte Costituzionale nel 2022, la equipara sotto il profilo delle relazioni parentali all'adozione piena.

QUESTIONI

I precedenti interventi del Garante della Privacy

Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni governative del 2019 era stabilito che sul documento del minore di età inferiore ai quattordici anni fosse riportato il nome del genitore o di "chi ne fa le veci" ma si è voluto fare un passo indietro reintroducendo la dicitura padre/madre. Sulla questione si è espresso più volte anche il Garante della Privacy facendo rilevare le criticità della disciplina dal momento che è possibile che le figure che esercitano la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili all'espressione padre o madre. Ciò può avvenire nei casi di adozione in casi particolari (stepchild adoption) da parte di un partner di coppia omosessuale, ma anche in caso di trascrizione di atti di nascita formati all'estero, riconoscimento di adozioni pronunciate all'estero ecc..., tutti casi in cui si avrebbe una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno dei genitori.

Nel Parere del Garante del 2018 e nella Nota del 2022 erano già state messe in luce alcune conseguenze negative, tra cui l'effetto discriminatorio per i figli di soggetti diversi dai genitori biologici e la circostanza per cui uno dei genitori avrebbe dovuto fare una falsa dichiarazione.

Seminario di specializzazione
Provvedimenti urgenti per una tutela immediata dei figli e del coniuge/convivente e contro la violenza domestica
Scopri di più

Editoriali

BonelliErede ed Euroconference insieme: torna il Master su Capitali e operazioni straordinarie per la crescita

di **Milena Montanari**

Avvocati, commercialisti, consulenti aziendali e CFO sono chiamati a confrontarsi con continue trasformazioni del mercato, che richiedono competenze avanzate in finanza straordinaria e strategie di crescita aziendale, rendendo fondamentale un aggiornamento costante e specialistico. In risposta a questa esigenza, torna il Master di specializzazione "Capitali e Operazioni Straordinarie per la Crescita", frutto della collaborazione tra BonelliErede ed Euroconference.

La sinergia tra BonelliErede ed Euroconference

«Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra BonelliErede, una delle più prestigiose realtà legali italiane, ed Euroconference, società leader nel campo della formazione professionale. La nostra partnership con Euroconference nasce dalla volontà di offrire ai professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide della crescita aziendale», spiega **Matteo Bonelli**, Coordinatore scientifico del Master e avvocato dello Studio BonelliErede. *«BonelliErede è da sempre un punto di riferimento nel settore legale e con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro ruolo di leader nella consulenza per operazioni straordinarie e finanza aziendale. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di fornire ai partecipanti una visione completa e strategica delle tematiche affrontate, con un taglio pratico e orientato alle reali necessità dei professionisti».*

Camilla Pedron, Head of Euroconference, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: *«Lavorare con BonelliErede ci consente di garantire ai nostri iscritti un livello di approfondimento tecnico di eccellenza, unito a un taglio pratico che consente un immediato utilizzo delle competenze acquisite. L'esperienza della precedente edizione ha dimostrato l'altissimo valore di questo Master, che rappresenta un punto di riferimento per i professionisti che vogliono distinguersi e rimanere competitivi».*

Un percorso formativo di eccellenza

Il Master, che si terrà **tra maggio e luglio 2025**, si articola in 13 mezze giornate di formazione in diretta web, con l'obiettivo di fornire competenze approfondite sulla raccolta di capitali e

sulle operazioni straordinarie che caratterizzano la crescita aziendale. Grazie a un corpo docente d'eccezione, composto da soci di BonelliErede, il percorso formativo affianca lezioni frontali a case study e momenti laboratoriali, offrendo ai partecipanti una visione pratica e concreta delle dinamiche finanziarie e legali che regolano il mercato.

Contenuti e obiettivi

Il programma del Master copre un ampio spettro di tematiche, dal venture capital alla finanza ESG, dalle fusioni e acquisizioni alla gestione delle clausole contrattuali nei processi di M&A. Un focus particolare è dedicato ai profili fiscali e normativi delle diverse operazioni, con l'obiettivo di fornire una preparazione completa e operativa.

Se sei un **avvocato, commercialista, un consulente o un professionista d'impresa** e desideri accrescere le tue competenze sulle strategie di crescita aziendale, non perdere questa occasione!

Scopri il programma completo e iscriviti!

Capitali e operazioni straordinarie per la crescita | Euroconference

Crisi di impresa

Misure protettive e cautelari: fumus boni iuris e periculum in mora?

di **Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona**

Tribunale di Trapani 11 marzo 2025

Parole chiave: Composizione negoziata della crisi – Misure protettive e cautelari – Requisiti – Esecuzione del piano di risanamento – Concessione

Massima: "*Ai fini della concessione di misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII è sufficiente che ricorrano, anche in via presuntiva, il fumus boni iuris – nella forma della probabile crisi suscettibile di superamento – e il periculum in mora, identificabile nel rischio che l'assenza di protezione incida negativamente sul buon esito delle trattative e sulla continuità dell'impresa.*

Le misure protettive e cautelari, pur comprimendo i diritti dei creditori, devono ritenersi legittime se funzionali al perseguimento del risanamento e proporzionate rispetto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai creditori. È compito dell'esperto o dei creditori stessi segnalare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza di condizioni che ne giustifichino la revoca o l'abbreviazione della durata, ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII".

Disposizioni applicate: art. 18 – 19

CASO E SOLUZIONE

Una società in composizione negoziata della crisi evidenziava come le entrate non fossero sufficienti a coprire tutte le uscite finanziarie e, pertanto, mensilmente, generandosi in tal modo mensilmente un flusso di cassa negativo che erode costantemente le disponibilità liquide della società e non permettendo in tal modo alla medesima di far fronte alle proprie obbligazioni.

Per questo motivo, si riteneva opportuno provvedere alla richiesta di misure cautelari tipiche, in aggiunta alle già richieste misure protettive al fine di permettere ai flussi di cassa che si generano, il pagamento delle obbligazioni assunte in sede di ristrutturazione aziendale

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Introdotte dal D.lgs 118/2021 non sono sfuggite all'intervento del Correttivo ter del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs 123 settembre 2024, n. 136), che ha tentato, nella loro rilettura, di risolvere parte delle criticità emerse a seguito delle prime applicazioni.

La Relazione Illustrativa preci come tale intervento si fosse reso necessario al fine di sottolineare come le misure protettive e cautelari abbiano **portata funzionale**, in quanto destinate ad assicurare l'effettiva concreta attuazione delle decisioni contenute nei piani di risanamento e ristrutturazione della composizione negoziata o degli strumenti di regolazione della crisi. Il legislatore ha provveduto con tale correttivo ad uniformare la definizione generale delle misure a quella emergente dalle disposizioni dettate dall'articolo 54 del Codice e a richiamare ai finmi della concessione, il disposto dell'art. 700 cod. proc. civ.

Le novità partono proprio dalle definizioni. All'art. 2 CCI lettera p) le **protettive** sono qualificate come le **misure temporanee richieste dal debitore** per evitare che determinate **azioni o condotte dei creditori** possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti previsti dal Codice per la loro soluzione, ove la novità è rappresentata dall'aver inserito altresì la parola "**condotte" del creditore**, ivi comprese le modalità **(condotte) omissive**, che possono nuocere alle trattative o alla ristrutturazione.

E così parimenti, all'art. 2, lett. q) per le **misure cautelari** se da una parte ne è stata confermata la **natura giudiziale**, in quanto specificamente indicate e limitate dal giudice, dall'altra è stato precisato lo scopo: devono essere **idonee ad assicurare il buon esito delle trattative o stabilizzare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, al fine di attuare i diversi passaggi dei piani di ristrutturazione o di garantire le decisioni.

Inquadramento normativo

Le misure protettive e cautelari vengono introdotte dal D.lgs 118/2019 con la Composizione Negoziata della Crisi d'impresa ed oggi riportate rispettivamente agli **artt. 18 e 19 del Capo I** del Titolo II del Codice della Crisi e dell'Impresa.

Nel procedimento unitario invece, le misure protettive e cautelari sono collocate agli **artt. 54 e per quanto attiene al procedimento al successivo art. 55**. Introdotte dal D.lgs 14/2019 la loro entrata in vigore venne sin da subito posticipata a settembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid; trovarono definitiva collocazione nel D.lgs 83/2022 all'interno dello strumento della Composizione Negoziata, che nel procedimento unitario (artt. 40 e ss) ed definitivo effettivo utilizzo dall'entrata in vigore del CCI (15 luglio 2022).

Novità di rilievo

Il Correttivo interviene sia dal punto di vista della strutturazione delle norme che prevedono

tali misure, sia contenutisticamente.

Specificata la portata o, se si vuole recuperare un termine noto alla platea dei concorsualisti, "l'ombrello protettivo", oggi vengono specificamente annoverati tra i creditori che possono esservi sottoposti anche gli istituti bancari.

Arricchita la formulazione della richiesta: così come è possibile per il debitore regolare la propria domanda nello scambio tra misure tipiche ed atipiche, anche il parere richiesto al professionista esperto in funzione dell'udienza di conferma, connota la necessità di individuare il miglior strumento funzionale al buon esito delle trattative.

Vengono quindi:

- Meglio definite all'art. 2 CCI
- Evidenziata la loro portata funzionale ed allineate alla disciplina generica di cui all'art. 700 c.p.c.
- Confermata la **durata massima** in 240 giorni
- **Specificata** la possibilità del **debitore** di chiederne la proroga
- Ampliata la **portata funzionale** in sede di prenotazione di una misura di soluzione della crisi
- Inserite quali strumenti funzionali prima del deposito del ricorso per un **concordato semplificato liquidatorio**
- Vengono definite nella loro convenienza funzionale quali strumenti che possono essere dal debitore debitamente composte tra **misure tipiche ed atipiche**
- Definite nel parere del professionista esperto in sede di udienza di conferma

Novità nella Composizione Negoziata della Crisi.

Il Correttivo interviene in più punti a dirimere quegli errori evidenti di allineamento normativo e di applicazione pratica anche al fine di ricalibrare la portata di uno strumento che esplica la propria funzione in un ambito esclusivamente extra concorsuale e privo di qualsivoglia controllo da parte di un curatore o commissario.

Interviene immediatamente confermandone la durata massima in 240 giorni e chiarendo quale sia l'estensione della loro portata e che tale vincolo protettivo coinvolge anche gli istituti bancari. La durata delle misure dovrà essere calibrata con le eventuali misure protettive e cautelari concesse ai sensi dell'art. 54 CCI.

L'esplicito riferimento ai rapporti bancari impedisce palesemente la revoca delle linee di credito già concesse, salvo sospensione e la revoca non vengano disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Normativamente ora il comma 5 bis prevede che le banche possano mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se la sospensione risulti dovuta in applicazione della disciplina prudenziale, ma altresì garantisce funzionalità a quelle linee di

credito accordate ed autorizzate in prededuzione che tali limiti di vigilanza prudenziale avrebbero violato.

Quanto alla concessione, si anticipava che la durata viene confermata nel minimo di 30 giorni sino a 120 prorogabili, ove la novità è rappresentata dall'aver precisato il legislatore che oggi la richiesta della proroga può avvenire anche dal debitore e non più genericamente dalle parti.

In termini di concessione due i rilievi, il primo che impone al professionista esperto di rappresentare nel proprio parere lo stato delle trattative, riferire in merito a quanto già svolto al fine del risanamento ed esplicitare quali attività? intende svolgere per il superamento della condizione di squilibrio, crisi o insolvenza. Il secondo rilievo riguarda l'aver dimenticato di statuire chiaramente il legislatore cosa accade in caso di mancata fissazione dell'udienza per la conferma delle misure protettive e cautelari nel termine di 10 giorni previsto. Resta non espressamente indicata la decadenza, ossia la mancanza di volontà del giudice di confermare tali misure non con un diniego espresso, ma con la mancata fissazione dell'udienza.

Quanto alla revoca alcuna novità risulta essere stata introdotta.

Novità in ambito di strumenti di regolazione della crisi

In ambito di strumenti per la composizione della crisi, la prima modifica si è avuta **all'art. 25sexies CCI,** rendendo così applicabile le misure cautelari anche in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Nello specifico, la norma ha aggiunto la seguente dicitura «***Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può? proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano*».**

La giurisprudenza in tal senso aveva concesso spazio e fiducia all'imprenditore che aveva manifestato depositando la domanda di accesso al processo unitario la propria volontà di ristrutturare la situazione di crisi che lo attanagliava, senza specificare quale strumento fosse stato individuato a soluzione.

Il legislatore sdogana tale possibilità ampliando la tutela dell'iniziativa con l'apertura funzionale delle misure protettive e cautelari.

In concreto, l'imprenditore all'esito della composizione negoziata ha termine sessanta giorni per depositare la domanda di accesso ad un concordato semplificato liquidatorio. Con l'ampliamento dell'applicabilità delle misure protettive, potrebbe oggi parimenti depositare una domanda di accesso al procedimento unitario "**prenotativa**" se volessimo utilizzare un termine tipico del concordato, con riserva di depositare successivamente la specifica dello strumento prescelto e la documentazione (così come previsto all'art. 44 CCI) che comunque si sarebbe potuto riservare di produrre anche in una domanda che dovremmo definire "piena" (oltre all'eventuale domanda di accesso alla liquidazione giudiziale), ma anche in caso di utilizzo di una diversa domanda.

In realtà, le modifiche più rilevanti in materia di misure cautelari e protettive che si raccordano con quanto sino a questo momento descritto, si hanno nella riscrittura del primo comma dell'art. 54 del Codice della Crisi.

Precisamente, «***In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale,*** *su istanza di parte, il tribunale può? emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile*».

E' noto come la finalità delle modifiche apportate dal Correttivo ter è quello di evitare che determinate iniziative o comunque azioni o condotte di uno o più creditori, possano pregiudicare l'esito positivo del percorso di ristrutturazione del creditore.

Tant'è che con la modifica terminologica ora possono essere richieste prima del deposito del ricorso ex art. 40 CCI che può essere semplicemente un ricorso prenotativo.

In tal senso proprio l'art. 54 CCI al comma 5, specifica che la richiesta può non essere argomentata dall'indicazione specifica dello strumento di regolazione/risoluzione della crisi che si andrà ad utilizzare, e parimenti che le misure protettive non necessitano di conferme specifiche nello strumento di prossimo utilizzo, tant'è che se già concesse, mantengono la loro efficacia e (e questa è la novità di maggior rilievo) anche gli effetti delle misure concesse, qualora vengano revocate espressamente o per mancata presentazione del piano.

In questo il CCI muta completamente direzione rispetto a quanto già anticipato dalla lettura della normativa precedente e dalla dottrina che aveva visto nella retroattività ex tunc un limite all'imprenditore quale conseguenza ultima al mancato deposito della procedura di risanamento.

La Relazione illustrativa specifica non solo che la parola "eventualmente" amplia l'efficacia della misura richiesta ad un piano di risanamento non ancora individuato nello strumento definitivo, ma delinea come l'iniziativa imprenditoriale volta alla risoluzione viene sostenuta non solo dalla previsione di un accesso di ristrutturazione verso un percorso non definitivo, ma garantito dalla possibilità per il medesimo debitore di strutturare e chiedere nella diversa misura strumenti tipici ed atipici al fine di proteggere con maggior efficacia il risanamento.

Con il decreto Correttivo e? stato espressamente chiarito che le misure protettive cosiddette "atipiche" possono essere concesse anche una volta esaurite le misure tipiche, purche? vengano depositati – ora si – sia la proposta che il piano unitamente alla documentazione prevista

dall'art. 39, comma 3, e quindi sia stata presentata una domanda "piena" al Tribunale.

Con tale previsione, il legislatore ha poi ulteriormente specificato come le misure atipiche possono essere diverse rispetto alle tipiche già richieste, oppure possono avere lo stesso contenuto di quelle tipiche e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime.

Anche in tal caso, la finalita? dell'introduzione della parola "eventualmente" viene esaustivamente argomentata nella Relazione Illustrativa.

Il caso in esame

Il Tribunale di Trapani si trova a dover decidere in merito alle misure cautelari tipiche richieste al fine di alleggerire i flussi di cassa in uscita e permettere all'impresa di pagare le obbligazioni assunte al fine della ristrutturazione dell'attività.

Vengono individuate due voci di spesa particolarmente gravose, il regolare pagamento dei creditori bancari e l'Erario. Per questo motivo, già concesse le misure protettive, si ricorre al Giudice al fine di veder concesse le misure cautelari tipiche nei confronti di tali creditori, evidenziando quale **fumus boni iuris** proprio lo squilibrio patrimoniale ed economico finanziario che rende probabile la crisi, che invece potrebbe essere scongiurata proprio dal buon esito della procedura di CNC, cui sono strumentali le misure cautelari richieste.

Quanto al **periculum in mora**, da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, l'effettivo risanamento dell'impresa (così come argomentato dall'Esperto nella propria relazione).

In tal senso proprio l'esperto precisa come solo il compimento delle iniziative prospettate nl piano predisposto, sarà possibile per l'impresa tornare ad una situazione di equilibrio economico e finanziario, che consentirà il soddisfacimento dei creditori sociali. Per questo motivo si renderebbe necessario confermare le misure protettive e cautelari necessarie per condurre a termine le trattative con i creditori della società.

Concludendo

Il Tribunale di Trapani concede quindi le misure nei confronti degli istituti bancari con inibizione per gli stessi e per gli eventuali cessionari dei relativi crediti a procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla CRIF, per effetto della sospensione dei pagamenti; impone il divieto per i medesimi soggetti di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia (MCC); provvede alla sospensione dei pagamenti relativi alla c.d. rottamazione quater, nonché alla sospensione dei pagamenti rateali relativi a IVA e gestione separata INPS.

Master di specializzazione
Codice della crisi nella prassi
Scopri di più

Diritto bancario

Determinazione per relationem del tasso di interesse ultralegale

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione
Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario
Scopri di più

L'art. 1284, comma 3, c.c., stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche *per relationem*, purché la pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c., non richiede necessariamente l'indicazione numerica del tasso di interesse. È sufficiente che la convenzione faccia riferimento, per iscritto, a criteri prestabiliti o a elementi estrinseci al documento negoziale, purché questi siano oggettivamente e sicuramente individuabili. Tali riferimenti devono consentire la concreta determinazione del saggio di interesse, anche in presenza di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, garantendo che tale determinazione avvenga con certezza e senza alcun margine di discrezionalità (Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 7896/2020; Cass. n. 20555/2020; Cass. n. 12889/2021; Cass. n. 96/2022; Cass. n. 3930/2024; Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 16456/2024).

Sono stati ritenuti inammissibili i rinvii contrattuali al «top rate di volta in volta vigente» o agli «interessi attivi bancari», poiché questi riferimenti risultano indeterminati e unilateralmente predeterminati (Cass. n. 12276/2010; Cass. n. 17110/2019).

La convenzione relativa agli interessi ultralegali soddisfa dunque la condizione posta dall'art. 1284, comma 3, c.c. anche senza l'indicazione numerica del tasso di interesse, purché contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (Cass. n. 12276/2010; Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 8028/2018). La stessa regola è applicabile nella vigenza dell'art. 117, comma 4, T.U.B. (Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 28824/2023; Cass. n. 16456/2024).

Il riferimento al «prime rate ABI» soddisfa queste condizioni, come già riconosciuto dalla

giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 96/2022), che ha sottolineato la necessità che la convenzione contenga una puntuale specificazione del tasso, idonea a una precisa individuazione attraverso parametri fissati su scala nazionale, come gli accordi interbancari. Da ultimo, Cass. n. 7356/2025.

Anche le indicazioni contenute nel corpo del contratto possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 c.c., la pattuizione relativa agli interessi. Pertanto, il TAN del finanziamento, seppur non esplicitamente indicato, può essere determinato sulla base del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 16456/2024).

Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della validità della clausola di determinazione degli interessi, non assume rilievo la complessità del calcolo necessario per la quantificazione del tasso, né la perizia richiesta per la sua esecuzione, purché i parametri e le formule siano obiettivamente identificabili. L'adesione del debitore a modalità di calcolo complesse, anche se implicanti l'applicazione di regole di matematica finanziaria, non invalida la pattuizione, a meno che non emerga un vizio del consenso o un originario squilibrio del sinallagma contrattuale (Cass. n. 3968/2014; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 12922/2020; Cass. n. 36026/2023).

Nuove tecnologie e Studio digitale

L'agenda ESG oltre la compliance: strategia di crescita per gli Studi legali

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Quando si parla di ESG (Environmental, Social, Governance) nel settore legale, il pensiero va immediatamente agli obblighi normativi che gli Studi devono far rispettare ai propri clienti. Gli Studi legali si sono abituati a vedere questi temi come "materia per consulenza", qualcosa da spiegare alle aziende che devono adeguarsi alle nuove direttive europee o alle normative nazionali in tema di sostenibilità.

Tuttavia, oggi emerge una visione più evoluta: l'adozione di un approccio ESG rappresenta per lo più un'opportunità, in quanto potente strumento di differenziazione, un incredibile volano per la reputazione e la crescita dello stesso Studio.

Stiamo assistendo a un profondo cambio di paradigma in questi anni: gli Studi più lungimiranti – quelli che guardano oltre il presente – stanno passando da una visione puramente "tecnica" dell'ESG a una visione "integrata". Significa che i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e buona governance non sono più solo argomenti da conoscere per i clienti, ma diventano parte integrante dell'identità stessa dello Studio. Non più solo materia di consulenza, ma vero e proprio DNA dello Studio professionale.

Perché l'ESG è strategico per uno Studio legale

Va precisato che non stiamo parlando di un mero esercizio di immagine (c.d. green washing) o di una moda passeggera: l'adozione di una strategia ESG risponde a precise esigenze di mercato e di posizionamento strategico. È una scelta concreta che porta vantaggi competitivi tangibili. Vediamo insieme quali sono.

CONTINUA A LEGGERE

Master di specializzazione
Sostenibilità di impresa: il ruolo del professionista
Scopri di più